



**F.I.Bi.S.**

**FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO**

**Premesso che:**

- con delibera Presidenziale n. 3/15 del 13.02.2015 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Territoriale, fino a diversa determinazione del Consiglio Federale;
- in data 27.02.2018 perveniva, a questo organo di giustizia, da parte dal Fiduciario del Comitato Provinciale di Palermo, comunicato relativo all'incontro tra Assocedra e Jonathan Diamante nell'ultima fase del Campionato Provinciale a Squadre disputatosi in data 16.02.2018;
- nel predetto esposto si segnalava che “[omissis] l'incontro non si è disputato ed entrambe le squadre chiedono la vittoria a tavolino”;
- venivano inviate, unitamente, al comunicato di cui sopra anche le dichiarazioni dei capitani delle due squadre Assocedra e Jonathan Diamante;

**Considerato che:**

- l'art. 84, nuovo Regolamento di Giustizia Fibis prevede che “*Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali, se istituiti, pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare ed in particolare su quelle*

*relative: a) alla regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati; [omissis] d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara”;*

- i fatti accaduti sono confermati dalle dichiarazioni pervenute a questo Organo di Giustizia che non lasciano dubbio alcuno sulle modalità e sulle loro verifiche;
- questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

\*

Pur stigmatizzando il comportamento emerso da parte della squadra Assocedra di ritardo, pare, volontario nell'inizio della gara il capitano della squadra Jonathan Diamante avrebbe dovuto svolgere la gara e, in fase di redazione del referto della gara stessa, fare emergere i fatti poi evidenziati nel proprio scritto chiedendo un opportuno provvedimento agli organi preposti.

L'aver abbandonato la gara senza disputare la partita lo ha posto in una posizione non tutelabile e passiva di censura, almeno dal punto di vista del risultato sportivo, stante che il regolamento della competizione non lascia spazio ad altre interpretazioni se non quella di assegnare la vittoria a tavolino alla squadra della Assocedra;

I risultati vanno, pertanto, omologati con il punteggio finale di 7-0 per la squadra Assocedra.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 84 del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:



- omologa i risultati relativi all'incontro relativo all'incontro tra Assocedra e Jonathan Diamante nell'ultima fase del Campionato Provinciale a Squadre disputatosi in data 16.02.2018 assegnando la vittoria con il punteggio di 7-0 per la squadra del CSB Assocedra;

Così deciso in Alba il 06 aprile 2018

Giudice Unico Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimo Rosso', written over the printed name.